

**Ordinanza
sulla circolazione
delle specie di fauna e di flora protette
(O-CITES)**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 4, 12 capoverso 5, 13 capoverso 3 e 21 capoverso 2 della legge federale del 16 marzo 2012¹ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES);

visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 1986² sulla caccia (LCP);

visto l'articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1991³ sulla pesca (LFSP),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica:

- a. alle specie di fauna e di flora protette ai sensi della LF-CITES, alle parti di tali animali o piante nonché ai loro prodotti derivati;
- b. agli animali delle specie per cui la LCP prevede un'autorizzazione della Confederazione all'importazione, al transito o all'esportazione, come pure alle parti di tali animali e ai loro prodotti derivati; e
- c. alle specie, razze e varietà allogene di pesci e di gamberi, per cui la LFSP prevede un'autorizzazione della Confederazione all'importazione e all'introduzione.

² Gli ibridi fino alla quarta generazione (F4) di animali di cui agli allegati I–III della Convenzione del 3 marzo 1973⁴ sul commercio delle specie di fauna e di flora

RS ...

- 1 RS ...
- 2 RS **922.0**
- 3 RS **923.0**
- 4 RS **0.453**

selvatiche minacciate di estinzione (CITES) sono considerati animali delle specie di cui agli allegati I–III CITES.

Capitolo 2: Obblighi relativi all'importazione, al transito e all'esportazione

Art. 2 Autorizzazioni e certificati dello Stato d'esportazione e dello Stato di riesportazione

¹ Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES⁵ possono essere importati o fatti transitare soltanto in presenza di un'autorizzazione all'esportazione dello Stato di esportazione o di un certificato di riesportazione dello Stato di riesportazione.

² Le autorizzazioni e i certificati suddetti devono attestare compiutamente l'origine della partita a cui si riferiscono. L'originale o una sua traduzione autenticata deve essere in una lingua ufficiale svizzera o in inglese o in spagnolo.

Art. 3 Responsabilità per i documenti

Chi importa, fa transitare o esporta oppure dispone l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a–c è responsabile della completezza della documentazione necessaria.

Art. 4 Dichiarazione

¹ Chi importa, fa transitare o esporta esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b è tenuto a dichiararli all'ufficio doganale. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce in un'ordinanza l'elenco degli esemplari da dichiarare. Nel caso di animali di specie cacciabili ai sensi della LCP, destinati alla messa in libertà, deve essere dichiarata soltanto l'importazione.

² In caso di importazione degli esemplari in un'enclave doganale svizzera, transito degli esemplari per un'enclave doganale svizzera o esportazione degli esemplari da un'enclave doganale svizzera, la dichiarazione deve avvenire presso un ufficio designato dall'Ufficio federale di veterinaria (UFV).

³ Con la dichiarazione occorre presentare all'ufficio doganale o all'ufficio designato dall'UFV le autorizzazioni necessarie secondo la LF-CITES e la LCP nonché le autorizzazioni e i certificati necessari secondo l'articolo 2.

Art. 5 Persone soggette all'obbligo di dichiarazione

¹ Sono soggette all'obbligo di dichiarazione:

- a. le persone di cui all'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005⁶ sulle dogane (LD);

⁵ RS 0.453

⁶ RS 0.453

- b. le persone che:
 1. importano esemplari in un'enclave doganale svizzera;
 2. fanno transitare esemplari per un'enclave doganale svizzera; oppure
 3. esportano esemplari da un'enclave doganale svizzera.

² La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è tenuta a:

- a. provvedere affinché gli esemplari da dichiarare vengano dichiarati presso l'ufficio doganale o l'ufficio designato dall'UFV;
- b. presentare la documentazione necessaria e, dietro richiesta, fornire informazioni sull'identità e la provenienza degli esemplari;
- c. esibire le partite all'organo competente per il controllo;
- d. all'atto del controllo fisico, provvedere al disimballaggio, alla preparazione e alla presentazione delle partite da controllare, come pure al reimballaggio e al carico delle partite controllate; e
- e. dietro richiesta degli organi di controllo, mettere gratuitamente a disposizione di questi ultimi la manodopera o i mezzi tecnici ausiliari che si rendono necessari, in particolare per esaminare gli animali pericolosi.

Art. 6 Registrazione di dati relativi all'importazione nel sistema d'informazione

Chi importa e riesporta a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES⁷ è tenuto a registrare e gestire i dati relativi all'importazione nel sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 21 LF-CITES (sistema d'informazione).

Capitolo 3: Autorizzazioni

Sezione 1: Autorizzazioni all'importazione, al transito e all'esportazione delle specie di fauna e di flora di cui agli allegati I–III CITES

Art. 7 Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni

¹ Un'autorizzazione all'importazione, al transito e all'esportazione di esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES⁸ viene rilasciata soltanto se le condizioni di cui agli articoli III–VI CITES sono adempiute. Le autorità competenti sono designate all'articolo 35 capoverso 1 e all'articolo 37.

² Nel caso delle specie di fauna di cui all'allegato I CITES, la cui conservazione dipende in misura importante dalla detenzione in cattività degli animali, le

⁷ RS 0.453

⁸ RS 0.453

condizioni secondo l'articolo III CITES vanno adempiute anche se gli animali sono nati in cattività. Il DFE stabilisce in un'ordinanza l'elenco delle specie di fauna interessate.

³ Nel caso delle specie di cui agli allegati I–III CITES, gravemente minacciate o frequentemente oggetto di commercio illegale, l'UFV può richiedere documenti e informazioni supplementari che attestino la legalità della circolazione degli esemplari.

Art. 8 Condizioni supplementari per le autorizzazioni all'importazione

Un'autorizzazione all'importazione di esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES⁹ viene rilasciata, se in aggiunta alle condizioni secondo l'articolo 7 sono adempiute anche le condizioni seguenti:

- a. per l'importazione di animali vivi, la cui detenzione è consentita soltanto con un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005¹⁰ sulla protezione degli animali oppure ai sensi dell'articolo 10 LCP, è richiesta una siffatta autorizzazione alla detenzione;
- b. per l'importazione di animali vivi delle specie di cui all'allegato I CITES prelevati dall'ambiente naturale, le installazioni per la custodia presso il destinatario devono essere conformi alle raccomandazioni della commissione tecnica (art. 37);
- c. per l'importazione di caviale occorre dimostrare che l'esportazione dal Paese d'origine è avvenuta entro i 18 mesi precedenti.

Art. 9 Condizioni supplementari per l'autorizzazione all'esportazione e alla riesportazione

¹ Un'autorizzazione all'esportazione di esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES¹¹ viene rilasciata se oltre ad adempiere all'articolo 7 si dimostra che gli esemplari sono stati acquistati legalmente o che i discendenti di esemplari di cui agli allegati I–III CITES sono di origine legale.

² Un'autorizzazione alla riesportazione di esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES viene rilasciata se oltre ad adempiere all'articolo 7 si dimostra che:

- a. gli esemplari sono stati importati conformemente alla LF-CITES e alla presente ordinanza; e
- b. nel caso del caviale, l'esportazione dal Paese d'origine è avvenuta entro i 18 mesi precedenti.

⁹ RS 0.453

¹⁰ RS 455

¹¹ RS 0.453

Art. 10 Acquisto di esemplari preconvezione

¹ Per gli esemplari di cui agli allegati I–III CITES¹² acquistati prima che la CITES fosse applicabile (acquisto di cosiddetti esemplari preconvezione), si rilascia un'autorizzazione all'importazione previa presentazione di un certificato preconvezione emesso dall'autorità competente del Paese di provenienza.

² Per la riesportazione degli esemplari suddetti si rilascia un certificato se viene accertato che all'importazione è stato presentato un certificato preconvezione emesso dall'autorità competente del Paese di provenienza.

³ Per l'esportazione degli esemplari suddetti si rilascia un certificato preconvezione se il richiedente fornisce una prova sufficiente dell'acquisto di esemplari preconvezione.

Art. 11 Autorizzazioni permanenti all'importazione

¹ Il DFE stabilisce in un'ordinanza per quali categorie di esemplari di cui agli allegati I–III CITES¹³ sono concesse autorizzazioni permanenti all'importazione.

² L'UFV rilascia l'autorizzazione permanente se:

- a. la sede sociale dei richiedenti si trova nel territorio doganale svizzero o in un'enclave doganale svizzera; e
- b. i richiedenti garantiscono l'adempimento delle prescrizioni della LF-CITES e della presente ordinanza.

Art. 12 Certificati dell'UFV per ripetuti transiti al confine

¹ L'UFV rilascia certificati per ripetuti transiti nei casi seguenti:

- a. possesso personale di animali vivi di cui agli allegati I–III CITES¹⁴ (certificate of ownership), se gli animali sono tenuti nell'abitazione del richiedente e sono marcati individualmente;
- b. animali vivi di cui agli allegati I–III CITES, appartenenti ad un circo, se marcati individualmente e acquistati prima che la CITES fosse applicabile (acquisto di cosiddetti esemplari preconvezione) o se allevati in cattività;
- c. esemplari appartenenti a mostre itineranti, se acquistati prima che la CITES fosse applicabile (acquisto di cosiddetti esemplari preconvezione) o se allevati in cattività oppure se si tratta di piante delle specie di cui agli allegati I–III CITES riprodotte artificialmente.

² Gli esemplari e anche i loro discendenti devono essere stati acquistati conformemente alla LF-CITES e alla presente ordinanza.

¹² RS 0.453

¹³ RS 0.453

¹⁴ RS 0.453

³ Il domicilio o la sede sociale del detentore degli esemplari deve essere in Svizzera.

⁴ L'UFV registra gli animali vivi.

⁵ La validità del certificato di possesso personale di animali vivi di cui allegati I–III CITES è di tre anni al massimo.

⁶ I certificati valgono come autorizzazione all'importazione, al transito e all'esportazione. Non sono trasferibili.

Art. 13 Certificati per ripetuti transiti al confine rilasciati da organi di gestione della CITES stranieri

I certificati per ripetuti transiti al confine rilasciati da un organo di gestione della CITES straniero valgono come autorizzazioni all'importazione, al transito e all'esportazione di esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES¹⁵.

Art. 14 Procedura d'autorizzazione semplificata per l'esportazione e la riesportazione

Per esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES¹⁶ l'UFV può prevedere una procedura d'autorizzazione semplificata per l'esportazione e la riesportazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a LF-CITES se:

- a. la circolazione degli esemplari in questione non ha effetti negativi sulla conservazione della specie interessata oppure questi sono trascurabili; e
- b. il richiedente è registrato presso l'UFV.

Sezione 2: Autorizzazioni all'importazione di esemplari vivi di specie non domestiche di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES

Art. 15

¹ Le autorizzazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b LF-CITES, per l'importazione di esemplari vivi di specie non domestiche di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi vengono concesse automaticamente.

² Per l'importazione di esemplari vivi di specie non domestiche di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi, la cui detenzione è consentita soltanto con un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005¹⁷ sulla protezione degli animali oppure ai sensi dell'articolo 10 LCP, è richiesta una siffatta autorizzazione alla detenzione.

¹⁵ RS 0.453

¹⁶ RS 0.453

¹⁷ RS 455

Sezione 3: Autorizzazioni all'importazione, al transito e all'esportazione ai sensi della LCP e della LFSP

Art. 16 Domande

Le domande per un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettere a e c LCP e dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a LFSP vanno indirizzate all'UFV.

Art. 17 Autorizzazioni all'importazione, al transito e all'esportazione di esemplari soggetti alla LCP

¹ Autorizzazioni all'importazione, al transito e all'esportazione di animali indigeni di specie protette ai sensi della LCP nonché parti o prodotti dei medesimi (art. 9 cpv. 1 lett. a LCP) sono rilasciate se:

- a. viene presentato un certificato dell'autorità del Paese d'origine preposta alla caccia e alla protezione della natura, attestante l'acquisto legale; e
- b. nel caso dell'importazione di animali vivi destinati alla detenzione, la cui detenzione è ammessa soltanto previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 LPAn¹⁸ o dell'articolo 10 LCP, se viene presentata una siffatta autorizzazione alla detenzione; nel caso dell'importazione di animali vivi destinati alla messa in libertà, è richiesta la conferma da parte dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dell'adempimento delle condizioni per la messa in libertà ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988¹⁹ sulla caccia.

² L'importazione di animali indigeni cacciabili ai sensi della LPC, destinati alla messa in libertà (art. 9 cpv. 1 lett. c LPC), viene autorizzata se l'UFAM conferma che:

- a. vi è l'assenso delle autorità preposte alla caccia e alla protezione della natura e del paesaggio del Cantone di destinazione degli animali;
- b. vi sono garanzie che la sottospecie degli animali da importare è identica agli esemplari indigeni della specie;
- c. gli animali sono catturati, tenuti, trasportati e preparati alla messa in libertà in modo da poter sopravvivere allo stato libero;
- d. le condizioni di vita e le misure di protezione nella zona di messa in libertà sono tali da consentire lo sviluppo e il mantenimento di un effettivo cacciabile; e
- e. non si pregiudica il mantenimento della biodiversità.

¹⁸ RS 455

¹⁹ RS 922.01

Art. 18 Autorizzazioni all'importazione di pesci e crostacei alloigeni incluse le loro uova

L'importazione di pesci e crostacei incluse le loro uova considerati d'altri Paesi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 novembre 1993²⁰ concernente la legge federale sulla pesca (OLFP) che non sono esentati dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 OLFP, viene autorizzata se l'UFAM conferma l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 6 LCP.

Sezione 4: Revoca di autorizzazioni e certificati

Art. 19

L'UFV può revocare un'autorizzazione, un'autorizzazione permanente o un certificato se:

- a. le condizioni di rilascio non sono più adempiute;
- b. sono state commesse ripetute infrazioni della LF-CITES e delle prescrizioni attuative emanate in base ad essa; oppure
- c. è stata commessa una grave infrazione della LF-CITES e delle prescrizioni attuative emanate in base ad essa.

Capitolo 4: Deroche all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione

Art. 20 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie

¹ Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES di cui all'elenco del DFE (art. 4 cpv. 1) non è necessaria alcuna autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato ai sensi dell'articolo 2 e nessuna dichiarazione ai sensi dell'articolo 4, se viene dimostrato che si tratta di oggetti adibiti a uso privato o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale.

² La deroga di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. agli esemplari di specie di cui all'allegato I CITES²¹, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari vengono introdotti in quello Stato;
- b. agli esemplari delle specie di cui all'allegato II CITES, se:
 1. il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente;
 2. vengono introdotti nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente;
 3. nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall'ambiente naturale; e

²⁰ RS 923.01

²¹ RS 0.453

4. lo Stato in cui sono stati prelevati dall'ambiente naturale condiziona l'esportazione di tali esemplari al rilascio di licenze d'esportazione.

³ Il capoverso 2 non vale per gli esemplari acquistati prima che la CITES fosse applicabile.

⁴ Dietro raccomandazione della Conferenza delle Parti, il DFE può in virtù dell'articolo XI CITES stabilire quantitativi massimi per determinati esemplari morti delle specie di cui agli allegati I–III CITES.

⁵ Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nel traffico turistico.

⁶ Per trasloco di masserizie si intende l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti all'atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l'importazione, il transito o l'esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono.

⁷ È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 25 LD²².

Art. 21 Scambi tra istituzioni scientifiche

¹ Prestiti, donazioni e scambi tra istituzioni scientifiche a fini extra-commerciali di esemplari conservati di animali e piante, nonché di piante vive, di cui agli allegati I–III CITES²³ non necessitano di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a LF-CITES, di autorizzazioni e certificati ai sensi dell'articolo 2 e di dichiarazioni ai sensi dell'articolo 4, se:

- a. sotto questo profilo le istituzioni scientifiche interessate sono riconosciute dall'UFV; e
- b. gli esemplari sono muniti di un'etichetta rilasciata dall'autorità competente.

² Il DFE stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle istituzioni scientifiche.

³ È fatto salvo l'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 25 LD²⁴.

Art. 22 Piante riprodotte artificialmente

Il DFE può esonerare dall'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a LF-CITES l'importazione e il transito di esemplari di specie di flora riprodotte artificialmente di cui agli allegati II e III CITES²⁵.

22 RS 631.0

23 RS 0.453

24 RS 631.0

25 RS 0.453

Capitolo 5: Attuazione

Sezione 1: Controlli e misure in Svizzera

Art. 23

¹ Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari se constatano la mancanza di documenti validi o della prova della legalità della circolazione. Possono fissare un congruo termine per la presentazione della documentazione necessaria o per la prova della legalità della circolazione da parte della persona responsabile.

² Se entro il termine fissato la documentazione richiesta non viene presentata o la prova della legalità della circolazione non viene fornita, l'UFV confisca gli esemplari.

³ Gli organi di controllo possono disporre la creazione entro congruo termine di un registro di controllo degli effettivi conforme alle prescrizioni se ne constatano la mancanza.

Sezione 2: Controlli e misure all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione

Art. 24 Compiti degli uffici doganali e dell'ufficio designato dall'UFV

¹ L'ufficio doganale:

- a. appone il timbro doganale agli originali e alle copie della documentazione relativa alle partite in importazione con esemplari soggetti a dichiarazione;
- b. se è previsto un controllo ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1, trasmette la documentazione relativa alle partite in importazione dichiarate al competente organo di controllo; e
- c. provvede affinché le tasse di cui all'articolo 38 relative alle partite dichiarate vengano pagate o il loro pagamento sia garantito.

² L'ufficio designato dall'UFV:

- a. effettua i controlli di cui agli articoli 25–27 all'atto dell'importazione in un'enclave doganale svizzera, del transito per un'enclave doganale svizzera o dell'esportazione da un'enclave doganale svizzera;
- b. attua misure ai sensi degli articoli 29–31; e
- c. provvede affinché il pagamento delle tasse di cui all'articolo 38 sia garantito.

Art. 25 Controllo delle partite in importazione

¹ Il DFE stabilisce per quali esemplari soggetti a dichiarazione si deve procedere ad un controllo documentale all'atto dell'importazione e per quali esemplari e in quali casi si deve inoltre procedere ad un controllo d'identità e ad un controllo fisico.

² A dichiarazione avvenuta le partite che non vengono controllate presso gli uffici vanno presentate all'organo di controllo competente entro due giorni lavorativi, se ciò viene disposto dall'UFV. Le partite non possono essere modificate prima che sia effettuato il controllo.

³ L'UFV può accordarsi con i destinatari autorizzati ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinanza del 1° novembre 2006²⁶ sulle dogane e con i depositari che gestiscono un deposito doganale ai sensi dell'articolo 52 capoverso 1 LD²⁷ sui controlli da effettuare e sul luogo del controllo. Nell'accordo è stabilito come conservare gli esemplari fino al controllo e quali registrazioni sono necessarie.

⁴ D'intesa con l'Amministrazione delle dogane l'UFV può affidare agli organi doganali il controllo della documentazione e delle partite.

Art. 26 Controllo delle partite in transito

Gli organi di controllo ispezionano a campione le partite in transito o se sospettano la presenza di irregolarità.

Art. 27 Controllo delle partite in esportazione

¹ Gli uffici doganali controllano la documentazione relativa alle partite in esportazione. La conformità dell'esportazione viene certificata dagli uffici doganali mediante il timbro ufficiale.

² All'atto dell'esportazione da un'enclave doganale svizzera il controllo documentale viene effettuato dall'ufficio designato dall'UFV.

³ Gli organi di controllo possono effettuare un controllo d'identità e un controllo fisico.

Art. 28 Depositi franchi doganali, depositi doganali aperti e depositi per merci di gran consumo

¹ Le partite con esemplari di cui all'elenco del DFE (art. 4 cpv. 1), provenienti dall'estero e depositate depositi franchi doganali, depositi doganali aperti o depositi per merci di gran consumo vengono controllate secondo le disposizioni relative all'importazione.

² La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare le partite ai sensi del capoverso 1 all'ufficio doganale all'atto dell'immagazzinamento, presentando le autorizzazioni e i certificati necessari.

³ Gli organi di controllo ispezionano a campione le merci depositate o in uscita dal deposito oppure se sospettano la presenza di irregolarità. I controlli possono comprendere un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico.

⁴ L'uscita di merci dal deposito a fini di esportazione è disciplinata dall'articolo 27 capoversi 1 e 3.

²⁶ RS 631.01

²⁷ RS 631.0

⁵ In caso di uscita da un deposito franco doganale o da un deposito doganale aperto di partite con esemplari di cui all'elenco del DFE (art. 4 cpv. 1) a fini di esportazione, all'atto della dichiarazione per il regime di transito la persona soggetta a dichiarazione è tenuta a presentare all'ufficio doganale le autorizzazioni e i certificati necessari.

Art. 29 Presenza di irregolarità

Gli organi di controllo rilevano le irregolarità delle partite non conformi alle prescrizioni. In particolare si tratta delle irregolarità seguenti:

- a. partite corredate di una documentazione incompleta;
- b. partite contenenti esemplari di specie protette di cui si sospetta una circolazione illegale; oppure
- c. partite che a posteriori risultano non dichiarate o non esibite agli organi di controllo.

Art. 30 Respingimento, rilascio con riserva

Gli organi di controllo possono disporre il respingimento o il rilascio con riserva di partite se constatano lievi inadempienze relative alle partite o alla documentazione.

Art. 31 Sequestro

¹ Gli organi di controllo sequestrano esemplari:

- a. nei casi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a–e LF-CITES;
- b. se manca l'autorizzazione necessaria secondo la LCP e un respingimento non è ragionevolmente sostenibile per motivi inerenti alla protezione degli animali o se gli esemplari non sono stati dichiarati o esibiti agli organi di controllo.

² In caso di transito per aeroporti nazionali sequestrano partite se in relazione a esemplari di cui all'allegato I CITES²⁸ o ad animali vivi sono riscontrate irregolarità.

³ Possono fissare un congruo termine per la regolarizzazione dell'inadempienza da parte della persona responsabile.

Art. 32 Rilascio

L'UFV consente il rilascio degli esemplari previa regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

Art. 33 Confisca

L'UFV confisca esemplari sequestrati:

- a. nei casi di cui all'articolo 16 capoverso 1 LF-CITES;

²⁸ RS 0.453

- b. se entro il termine fissato l'autorizzazione necessaria secondo la LPC non è stata presentata o gli esemplari non sono stati esibiti agli organi di controllo.

Sezione 3: Esemplari sequestrati e confiscati

Art. 34

¹ Gli organi di controllo depositano o custodiscono temporaneamente gli esemplari sequestrati in un impianto stabilito dall'UFV o in un altro luogo adeguato. Se muoiono esemplari sequestrati vivi, previa presentazione di una dichiarazione di rinuncia da parte del proprietario essi vengono destinati all'uso stabilito dall'UFV oppure eliminati.

² L'UFV:

- a. previa consultazione e alle spese dello Stato esportatore rinvia a quest'ultimo gli esemplari confiscati;
- b. trasferisce gli esemplari confiscati in un impianto designato dall'UFV o in un altro luogo che l'UFV ritiene adeguato e conforme ai fini della CITES²⁹;
- c. aliena gli esemplari confiscati, se ciò è consentito dalla CITES e se il ricavato può essere utilizzato per finanziare progetti di ricerca e interventi volti al raggiungimento dei fini della CITES, se possibile nei Paesi di origine degli esemplari in questione; oppure
- d. elimina gli esemplari confiscati, se il loro respingimento allo Stato di esportazione e la loro alienazione sono impossibili e se il loro immagazzinamento e la loro custodia sono inopportuni o impraticabili.

³ L'eliminazione degli esemplari sequestrati o confiscati è disciplinata dall'ordinanza del 25 maggio 2011³⁰ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

Sezione 4: Organizzazione esecutiva

Art. 35 UFV

¹ L'organo di gestione ai sensi dell'articolo IX capoverso 1 lettera a CITES³¹ è l'UFV.

² L'UFV:

- a. comunica con gli altri Stati contraenti e con la Segreteria CITES (art. IX par. 2 CITES);

²⁹ RS 0.453

³⁰ RS 916.441.22

³¹ RS 0.453

- b. regola la frequenza dei controlli effettuati dall'UFV e dalle organizzazioni o persone di diritto privato o pubblico a cui vengono affidati compiti esecutivi;
- c. può designare esperti consultabili dagli organi di controllo nei singoli casi;
- d. tiene corsi formazione, perfezionamento e aggiornamento destinati agli organi di controllo e per questa attività può avvalersi della collaborazione di altre unità amministrative; e
- e. emana direttive tecniche concernenti:
 - 1. la procedura relativa al controllo documentale, al controllo d'identità e al controllo fisico,
 - 2. i moduli da utilizzare,
 - 3. la trasmissione di informazioni e atti,
 - 4. l'archiviazione e
 - 5. la presentazione di rapporti all'UFV.

³ Conformemente all'articolo 54 dell'ordinanza del 27 ottobre 2010³² sulla protezione dei vegetali, d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura l'UFV emana direttive ad uso del Servizio fitosanitario federale.

Art. 36 Organi di controllo

¹ Gli organi di controllo sono:

- a. l'UFV;
- b. il Servizio fitosanitario federale;
- c. l'Amministrazione delle dogane;
- d. gli uffici veterinari e i veterinari cantonali, nonché altre organizzazioni o persone di diritto privato o pubblico a cui vengono affidati compiti esecutivi dal DFE.

² A fini esecutivi, l'Amministrazione delle dogane può avvalersi della collaborazione degli altri organi di controllo secondo il capoverso 1.

Art. 37 Commissione tecnica

¹ La commissione tecnica ai sensi dell'articolo 19 LF-CITES è la Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie.

² La Commissione è formata da nove membri al massimo ed è composta da esperti in zoologia, botanica, detenzione di animali selvatici nonché in protezione delle specie di fauna e di flora. Il Consiglio federale designa il presidente.

³² RS 916.20

Capitolo 6: Tasse e costi

Art. 38 Tasse

Le tasse sono stabilite secondo l'ordinanza del 30 ottobre 1985³³ sulle tasse dell'UFV.

Art. 39 Costi delle misure adottate in presenza di irregolarità

¹ I costi delle misure adottate in presenza di irregolarità sono a carico della persona responsabile. Essi comprendono in particolare i costi dell'immagazzinamento o della custodia degli esemplari interessati da irregolarità, nonché dell'eliminazione, risultanti fino alla decisione di confisca o di rilascio oppure fino alla presentazione di una dichiarazione di rinuncia da parte del proprietario o di una persona da questi autorizzata.

² Se durante l'immagazzinamento o la custodia gli esemplari interessati da irregolarità subiscono danni non riconducibili ad una condotta inappropriata degli organi di controllo, i danni in questione sono a carico della persona responsabile.

Art. 40 Garanzia di pagamento

¹ Alla persona responsabile può essere chiesto il deposito di una cauzione al fine di garantire la copertura dei costi seguenti:

- a. i costi di identificazione se si sospetta un'indicazione inesatta della specie di fauna o di flora;
- b. i costi di immagazzinamento e custodia degli esemplari interessati da irregolarità.

² Fino al pagamento delle tasse e alla copertura dei costi, o fino a che il pagamento e la copertura sono stati garantiti, è possibile la ritenzione degli esemplari controllati.

Capitolo 7: Sistema d'informazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 41 Gestione del sistema d'informazione

L'UFV provvede alla gestione del sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 21 LF-CITES (sistema d'informazione).

Art. 42 Scopo del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione serve all'UFV, al Servizio fitosanitario federale nonché alle organizzazioni o alle persone di diritto privato o pubblico a cui vengono affidati

³³ RS 916.472

compiti esecutivi, per il trattamento dei dati di cui necessitano nel quadro dell'esecuzione della LF-CITES:

- a. per svolgere la procedura d'autorizzazione;
- b. per l'attività di controllo; e
- c. per l'applicazione di decisioni.

² Il sistema d'informazione consente ai richiedenti il disbrigo elettronico delle domande di autorizzazione alla riesportazione.

Sezione 2: Contenuto del sistema d'informazione e diritti di accesso

Art. 43 Contenuto del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione contiene dati concernenti:

- a. le domande pendenti di autorizzazione all'importazione, al transito e all'esportazione di esemplari di specie protette ai sensi della LF-CITES;
- b. le domande respinte di autorizzazione all'importazione, al transito e all'esportazione di esemplari di specie protette ai sensi della LF-CITES e le autorizzazioni rilasciate;
- c. le decisioni relative a misure amministrative;
- d. gli esemplari confiscati; e
- e. le importazioni registrate conformemente all'articolo 6.

² L'inserimento di dati nel sistema d'informazione compete:

- a. all'UFV;
- b. al Servizio fitosanitario federale;
- c. alle organizzazioni o alle persone di diritto privato o pubblico a cui vengono affidati compiti esecutivi;
- d. alle persone e alle imprese che importano e riesportano a titolo professionale esemplari di cui agli allegati I–III CITES³⁴;
- e. alle persone e alle imprese che inoltrano domande di riesportazione mediante il sistema d'informazione.

Art. 44 Dati concernenti l'importazione e il transito

¹ Il sistema d'informazione contiene i seguenti dati concernenti l'importazione e il transito:

- a. dati concernenti domande di autorizzazione pendenti:
 1. informazioni sull'importatore (nome e cognome o ditta, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica),

³⁴ RS 0.453

2. informazioni sui fornitori (nome e indirizzo),
 3. informazioni sul luogo di destinazione della partita,
 4. informazioni sulla specie di fauna o di flora (indicazione della specie di fauna e di flora, del tipo di merce, della quantità di merce e informazioni sulla sua provenienza),
 5. allegati alle domande di autorizzazione;
- b. autorizzazioni rilasciate e domande respinte;
 - c. decisioni relative a misure amministrative;
 - d. informazioni sugli esemplari confiscati; e
 - e. dati relativi alle importazioni registrate conformemente all'articolo 6.

² I collaboratori dell'UFV a cui è affidata l'esecuzione della LF-CITES hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati di cui al capoverso 1. Possono acquisire, consultare ed elaborare i dati in questione.

³ I collaboratori del Servizio fitosanitario federale a cui è affidata l'esecuzione della LF-CITES e le organizzazioni o persone di diritto privato o pubblico a cui sono affidati compiti esecutivi hanno accesso a fini di consultazione mediante procedura di richiamo ai dati di cui al capoverso 1 lettera b di cui necessitano per lo svolgimento dei loro compiti. In relazioni ai controlli delle partite in importazione e in transito possono registrare decisioni nel sistema d'informazione.

⁴ Le persone e le imprese che importano e riesportano a titolo professionale esemplari di cui agli allegati I–III CITES³⁵ hanno accesso a fini di consultazione mediante procedura di richiamo ai dati da loro registrati ai sensi del capoverso 1 lettera e.

Art. 45 Dati concernenti l'esportazione e la riesportazione

¹ Il sistema d'informazione contiene i seguenti dati concernenti l'esportazione e la riesportazione:

- a. dati concernenti domande di autorizzazione pendenti:
 1. informazioni sull'esportatore (nome e cognome o ditta, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica),
 2. informazioni sull'importatore nel Paese di destinazione (nome e cognome o ditta, indirizzo),
 3. informazioni sulla specie di fauna o di flora (indicazione della specie di fauna e di flora, del tipo di merce, della quantità di merce e informazioni sulla sua provenienza),
 4. in caso di riesportazione: informazioni supplementari che dimostrano la legalità della precedente importazione degli esemplari (n. di lasciapassare, n. di certificato);
- b. autorizzazioni rilasciate e domande respinte;

- c. decisioni relative a misure amministrative;
- d. informazioni sugli esemplari confiscati.

² I collaboratori dell'UFV a cui è affidata l'esecuzione della LF-CITES hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati di cui al capoverso 1. Possono acquisire, consultare ed elaborare i dati in questione.

³ Gli organi di gestione della CITES di Stati di cui all'allegato 1 hanno accesso a fini di consultazione mediante procedura di richiamo alle autorizzazioni all'esportazione e alla riesportazione rilasciate ai sensi del capoverso 1 lettera b.

⁴ I richiedenti che inoltrano domande di riesportazione mediante il sistema d'informazione hanno accesso a fini di consultazione mediante procedura di richiamo ai dati relativi alle loro domande di autorizzazione alla riesportazione pendenti e ai dati relativi alle autorizzazioni alla riesportazione che sono state loro rilasciate.

Sezione 3: Disbrigo elettronico di domande di autorizzazione alla riesportazione

Art. 46 Procedura

¹ Per il disbrigo elettronico di domande di autorizzazione alla riesportazione, i richiedenti sono tenuti a registrare nel sistema d'informazione i dati relativi alle loro importazioni. I dati vengono verificati dall'UFV e condivisi nel sistema d'informazione ai fini di una loro ulteriore utilizzazione.

² I richiedenti hanno accesso a fini di consultazione mediante procedura di richiamo ai dati relativi all'importazione che hanno archiviato nel sistema d'informazione e in base ai quali possono inoltrare domande di autorizzazione alla riesportazione mediante il sistema d'informazione.

³ Nel quadro della domanda di autorizzazione i richiedenti possono inserire e modificare dati nel sistema d'informazione. In particolare mediante procedura di richiamo possono accedere ai dati relativi ai destinatari dei loro esemplari e modificare tali dati.

⁴ Le autorizzazioni alla riesportazioni concesse dall'UFV sono:

- a. rilasciate dall'UFV; oppure
- b. rilasciate da una camera di commercio che ha accesso al sistema d'informazione, designata dal richiedente previo consenso dell'UFV ad autorizzare la riesportazione.

⁵ La camera di commercio può stampare un'unica copia. L'autorizzazione alla riesportazione è firmata da rappresentanti della camera di commercio.

Art. 47 Accesso di terzi nel quadro del disbrigo delle domande di autorizzazione alla riesportazione

¹ I richiedenti possono delegare a terzi la gestione dei loro dati nel sistema d'informazione.

² Le camere di commercio che hanno accesso al sistema d'informazione possono a fini di consultazione mediante procedura di richiamo accedere alle autorizzazioni alla riesportazione a cui sono state designate dal richiedente previo consenso dell'UFV.

³ I richiedenti, le terze persone da questi autorizzate e le camere di commercio possono accedere al sistema d'informazione in virtù di certificati e mediante nome d'utente e password individuali.

Sezione 4: Protezione dei dati, sicurezza informatica, archiviazione e cancellazione dei dati

Art. 48 Protezione dei dati

L'UFV provvede affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati vengano applicate. L'UFV definisce mediante un regolamento gestionale le misure organizzative e tecniche a ciò necessarie.

Art. 49 Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone i cui dati sono elaborati nel sistema d'informazione, in particolare i diritti d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono stabiliti secondo la legge federale del 19 giugno 1992³⁶ sulla protezione dei dati.

² Le persone interessate possono chiedere il riconoscimento dei loro diritti provando la loro identità e inoltrando domanda scritta all'UFV.

Art. 50 Rettifica di dati

La rettifica dei dati inesatti spetta a chi ha inserito i dati nel sistema d'informazione.

Art. 51 Sicurezza informatica

Le misure atte a garantire la sicurezza informatica sono stabilite secondo l'ordinanza del 9 dicembre 2011³⁷ sull'informatica nell'Amministrazione federale.

Art. 52 Archiviazione e cancellazione dei dati

¹ L'archiviazione dei dati avviene secondo le disposizioni della legge del 26 giugno 1998³⁸ sull'archiviazione.

³⁶ RS 235.1

³⁷ RS 172.010.58

³⁸ RS 152.1

² I dati nel sistema d'informazione relativi alle autorizzazioni rilasciate non vengono cancellati. I dati concernenti domande respinte, decisioni relative a misure amministrative e decisioni penali sono cancellati dopo 30 anni.

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 53

Infrazioni degli articoli 2 capoverso 1 e 25 capoverso 2 sono punibili secondo l'articolo 26 capoverso 5 LF-CITES.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 54 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate dall'allegato 2.

Art. 55 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(Art. 45 cpv. 3)

**Elenco degli Stati i cui organi di gestione della CITES hanno
accesso mediante procedura di richiamo al sistema
d'informazione**

1. Francia
2. Repubblica Ceca
3. Regno Unito

Allegato 2
(Art. 54)

I

Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 18 aprile 2007³⁹ sulla conservazione delle specie è abrogata.

II

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 1^o novembre 2006⁴⁰ sulle dogane

Allegato 2, numero 2

Per merci sensibili si intendono:

2. animali, piante e parti di tali animali o piante nonché loro derivati ai sensi dell'articolo 1 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del ...⁴¹ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;

2. Ordinanza del 4 aprile 2007⁴² sul trattamento dei dati nell'AFD

Titolo dell'allegato C 10

Protezione delle specie

(art. 95 LD in combinato disposto con gli art. 23, 29–33, 35 e 36 dell'ordinanza del ...⁴³ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette)

³⁹ [AS 2007 2661, 2008 4619, 2011 553]

⁴⁰ RS 631.01

⁴¹ RS ...

⁴² RS 631.061

⁴³ RS ...

3. Ordinanza del 18 aprile 2007⁴⁴ concernente l'importazione degli animali da compagnia

Art. 2 cpv. 4

Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 23 aprile 2008⁴⁵ sulla protezione degli animali e dell'ordinanza del ...⁴⁶ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

4. Ordinanza del 30 ottobre 1985⁴⁷ sulle tasse dell'UFV

Sostituzione di un'espressione.

Fatto salvo l'articolo 25, in tutto l'atto normativo l'espressione «Ufficio federale» è sostituita da «UFV».

Ingresso

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005⁴⁸ sulla protezione degli animali;

visto l'articolo 45 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1992⁴⁹ sulle derrate alimentari;

visto l'articolo 56 della legge del 1° luglio 1966⁵⁰ sulle epizootie;

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997⁵¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visto l'articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000⁵² sugli agenti terapeutici;

visto l'articolo 20 capoverso 4 della legge del ...⁵³ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;

visto l'allegato 11 dell'accordo del 21 giugno 1999⁵⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV) nei settori della salute animale, delle

44 RS **916.443.14**

45 RS **455.1**

46 RS ...

47 RS **916.472**

48 RS **455**

49 RS **817.0**

50 RS **916.40**

51 RS **172.010**

52 RS **812.21**

53 RS ...

54 RS **0.916.026.81**

derrate alimentari, della protezione degli animali e della circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 3–6

¹ In caso d'importazione le tasse per i controlli di animali e prodotti animali da parte del servizio veterinario di confine e del controllo da parte degli organi di controllo ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 dell'ordinanza del ...⁵⁵ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) ammontano a:

³ In caso d'importazione di piante vive, la tassa per il controllo documentale da parte degli organi di controllo ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 O-CITES ammonta a 30 franchi per partita.

⁴ In caso d'importazione di piante vive, la tassa per il controllo d'identità e il controllo fisico da parte degli organi di controllo ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 O-CITES ammonta a 30 franchi per partita.

⁵ In caso di importazione di parti e prodotti derivati di origine vegetale, la tassa per il controllo da parte degli organi di controllo ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 O-CITES ammonta a 60 franchi per partita.

⁶ Se in caso di importazione per il controllo di piante vive viene riscossa anche una tassa per il controllo di piante ai sensi dell'articolo 17 dell'ordinanza del 27 ottobre 2010⁵⁶, si rinuncia alla riscossione della tassa per i controlli di cui ai capoversi 3 e 4.

5. Ordinanza del 29 febbraio 1988⁵⁷ sulla caccia

Art. 7 cpv. 2

Sono salve le disposizioni dell'ordinanza del ...⁵⁸ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette relative all'importazione, al transito e all'esportazione.

6. Ordinanza del 24 novembre 1993⁵⁹ concernente la legge federale sulla pesca

Art. 9 cpv. 1

L'autorizzazione di importare e conseguentemente di immettere specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d'altri Paesi è retta dall'articolo 18 dell'ordinanza del ...⁶⁰ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

⁵⁵ RS ...

⁵⁶ RS **916.20**

⁵⁷ RS **922.01**

⁵⁸ RS ...

⁵⁹ RS **923.01**

⁶⁰ RS ...